REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI PORDENONE

COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE COMPRESE NEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Approvato con deliberazione Consiliare
n. 68 in data 15.11.99
Il Segretario Comunale

D.C.C. n. 68 del 15.11.99 ALLEGATO "B"

SOMMARIO

ARTICOLO 1. - Finalità 3
ARTICOLO 2. - Utilizzazione delle aree. 3
ARTICOLO 3. - Beneficiari. 3
ARTICOLO 4. - Assegnazione delle aree 3
ARTICOLO 5. - Corrispettivi 4
ARTICOLO 6. - Competenze della Commissione Consiliare 4
ARTICOLO 7. - Formazione della graduatoria 5
ARTICOLO 8. - Precedenze 5
ARTICOLO 9. - Stipula della convenzione - Esecuzione dell'opera 6
ARTICOLO 10. - Durata della concessione 6
ARTICOLO 11. - Alloggio di servizio 6
ARTICOLO 12. - Vincolo di destinazione degli immobili 7
ARTICOLO 13. - Vendita o locazione degli immobili 7
ARTICOLO 14. - Risoluzione del contratto di cessione in proprietà e decadenza del diritto di superficie 8
ARTICOLO 15. - Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria. 8
ARTICOLO 16. - Trascrizione degli atti di cessione o concessione delle aree. 9
ARTICOLO 17. - Sanzioni pecuniarie. 9
ARTICOLO 18. - Norme di rinvio e finali 9

ARTICOLO 1. - Finalità

1 Il presente Regolamento disciplina i procedimenti e le condizioni per la cessione in proprietà e per la concessione in diritto di superficie delle aree comprese nei Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) approvati ex art.27 L. 22/10/1971, n.865 e art. 50 L.R. 19/11/1991, n. 52.

ARTICOLO 2. - Utilizzazione delle aree.

1 Le aree di cui al precedente art. 1., una volta acquisite al patrimonio del Comune, sono utilizzate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere artigianale, industriale e di servizio, secondo le modalità di cui al successivo art. 3..

ARTICOLO 3. - Beneficiari.

1 Alla cessione in proprietà ed alla concessione in diritto di superficie delle aree comprese nei Piani possono concorrere singolarmente o in forma associata:

a) gli artigiani;

b) le imprese industriali;

c) le imprese di servizi e le imprese commerciali di servizio tecnico-produttivo;

d) i soggetti che esercitano attività di gestione di impianti di rete di pubblico interesse e che necessitano di organizzazione simile ad attività produttiva;

e) tutte le imprese, comprese quelle commerciali e con la sola eccezione di quelle agricole, per l'insediamento di depositi merci e/o magazzini, nonché allorquando il trasferimento in area P.I.P. si rende necessario per ragioni di sicurezza ambientale derivante dalle vigenti norme in materia;

f) Società finanziarie pubbliche, a partecipazione pubblica o private che intendano sostenere iniziative a favore di imprenditori del settore industriale ed artigianale;

g) le imprese di costruzioni che attuano interventi di edilizia convenzionata da cedere o concedere a terzi acquirenti purché rientranti tra i soggetti di cui ai punti precedenti.

2 Ai fini delle assegnazioni delle aree sono formulate due graduatorie permanenti: una per le imprese sub a), b) e l'altra per le imprese e i soggetti indicati alle lettere da c) ad e) secondo i punteggi di cui al successivo art. 7..

3 Alle imprese di cui alla lettera e) potranno essere assegnate aree per una superficie non superiore al 15% della superficie fondiaria complessiva.

4 Tale limite non si applica alle attuali aree P.I.P. di Chiavornicco, relativamente agli insediamenti esistenti alla data di esecutività del presente regolamento.

ARTICOLO 4. - Assegnazione delle aree.

*1 La cessione in proprietà e la concessione in diritto di superficie delle aree sono disposte con formale provvedimento della Giunta Comunale, nel rispetto delle graduatorie approvate dalla Giunta medesima previo parere della Commissione Consiliare competente, **comunque nel rispetto delle prescrizioni di P.R.G.** e tenuto conto delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 27 della Legge 865 del 1971.*

2 Sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 15..

3 Con il provvedimento di assegnazione sarà approvato lo schema di convenzione da stipulare e sarà indicata la localizzazione dei lotti, i destinatari ed il regime di

assegnazione (diritto di superficie, proprietà).

4 In assenza di schema di convenzione approvato con la deliberazione di cui al precedente comma 1. si farà riferimento allo schema tipo allegato alla presente regolamento.

5 In ogni caso l'assegnazione a imprese di costruzioni di cui all'art 3. lett. g) avverrà previo esperimento di gara ufficiosa e verrà perfezionata con le modalità previste per l'edilizia convenzionata.

6 Nel caso previsto al comma precedente rimane valida la graduatoria di cui al successivo art. 7. e l'Impresa di Costruzioni convenzionata dovrà effettuare le vendite secondo la graduatoria medesima a pena della nullità degli atti diversamente stipulati. Qualora la Ditta avente diritto in base alla graduatoria non addivenga alla stipula dell'atto entro 120 gg dalla proposta di vendita la stessa verrà ritenuta rinunciataria e verrà retrocessa alla fine della graduatoria.

ARTICOLO 5. - Corrispettivi.

1 Salvo quanto disposto dal successivo art. 15., il prezzo di cessione di proprietà o concessione di diritto di superficie delle aree è determinato annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare in sede di approvazione del bilancio, a norma dell'art. 14 del D.L. 28/2/1983, n. 55 convertito con Legge 26/4/1983, n. 131, ed è comprensivo del costo effettivo di acquisizione delle stesse, nonché degli oneri di urbanizzazione primaria e della quota parte di quelli di urbanizzazione secondaria da calcolare nel rispetto della vigente normativa in materia.

2 Nel caso in cui, alla data della deliberazione di cui al precedente art. 4., non sia ancora stato definito il prezzo di acquisizione delle aree, nella convenzione di cui all'ultimo comma dell'art. 27 della Legge 865/1971, sarà indicato un prezzo presunto, riservando a carico dell'acquirente e del concessionario e suoi aventi causa, l'imputazione del successivo conguaglio.

3 Con la deliberazione di assegnazione dell'area sarà determinato il prezzo presunto di cui al precedente comma.

4 Con lo stesso atto e fatte salve eventuali specifiche disposizioni di legge in materia, potrà essere consentito, previa istanza di parte, motivata ed analiticamente documentata, il pagamento dilazionato del prezzo di cessione o concessione delle aree e determinati i conseguenti interessi convenzionali, pari al tasso pagato dal Comune al proprio Tesoriere sulle anticipazioni di cassa vigente al momento della concessa dilazione.

5 Per la cessione in proprietà la dilazione di pagamento non può superare i 24 mesi, mentre per la concessione in diritto di superficie è consentita fino a 36 mesi.

6 A garanzia degli effettuandi pagamenti di cui ai precedenti commi dovrà essere prestata dai richiedenti idonea garanzia finanziaria anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da istituto autorizzato ai sensi di legge. La fidejussione dovrà contenere specifica clausola che impegna l'istituto fidejussorio a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta del Comune senza opporre eccezioni e dovrà contenere specifica clausola di non applicabilità dell'art. 1957 del C.C. con esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'art. 1944 del C.C. e senza attendere la pronuncia del Giudice.

ARTICOLO 6. - Competenze della Commissione Consiliare

1 La Commissione Consiliare competente su convocazione del Presidente

provvede, in base alle domande pervenute e previa istruttoria dei competenti Uffici, a formare, aggiornare e revisionare le graduatorie almeno una volta all'anno e comunque secondo necessità; l'approvazione definitiva delle stesse sarà disposta con formale atto della Giunta Comunale.

ARTICOLO 7. - Formazione della graduatoria

1 Ad ogni domanda pervenuta sarà attribuito dalla Commissione di cui all'art. 6. un punteggio ai fini dell'inserimento dei richiedenti nella graduatoria permanente secondo le modalità di cui all'allegata tabella di calcolo, tenuto conto dei seguenti parametri:

a) necessità di trasferimento di aziende operanti in particolari settori dei centri abitati, ove le attività contrastino con lo stato di fatto dell'urbanizzazione e/o siano incompatibili con la residenza, nonché a seguito di sentenza di sfratto esecutivo.

b) attitudine espansionale dell'impresa in relazione alle caratteristiche della economia locale e del grado tecnologico attuale;

c) ampliamento di aziende già insediate e operanti in PIP o comunque in Comune di Cordenons;

d) sicurezza dell'ambiente di lavoro e misura di prevenzione per gli inquinamenti esterni;

e) occupazione e mano d'opera;

2 I parametri di cui alle precedenti lettere a), b), c) d) ed e), dovranno concorrere alla formazione di un programma di sviluppo aziendale da allegare alle domande.

3 I proprietari dei locali ubicati nei centri abitati che risulteranno assegnatari di aree, prima della firma della convenzione ex articolo 27 ultimo comma L. 22/10/1971, n.865, dovranno sottoscrivere una dichiarazione di impegno a destinare l'uso dei suddetti locali ad attività che non contrastino con leggi, regolamenti e normative locali che disciplinano l'attività di dette zone abitate e ad eliminare gli inconvenienti rappresentati nel sopra citato programma di sviluppo aziendale.

4 La Commissione, tramite gli uffici comunali competenti, può richiedere agli interessati tutti i documenti integrativi che ritenesse utili ai fini della formazione della graduatoria, e terrà conto di ogni altro elemento obiettivo che i richiedenti la assegnazione delle aree ritenessero opportuno produrre.

5 L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la rispondenza reale tra il programma presentato a corredo della domanda di sviluppo aziendale e la effettiva realizzazione dell'intervento sull'area assegnata anche se eseguito a stralci.

*6 In caso di riscontrata palese difformità tra il programma presentato e gli interventi realizzati, l'Amministrazione Comunale, **sentito il Consiglio Comunale**, adotterà i provvedimenti sanzionatori conseguenti nel rispetto dei principi contenuti nel presente Regolamento.*

ARTICOLO 8. - Precedenze.

1 Godranno di precedenza assoluta le istanze presentate da Enti Pubblici e Aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal C.I.P.E. e dalla Regione.

2 In tal caso l'assegnazione sarà disposta con provvedimento della Giunta Comunale con la quale saranno localizzati gli interventi nell'ambito delle aree disponibili non assoggettate già alla disciplina di cui al successivo art. 15..

3 Godranno di precedenza nella graduatoria secondo il seguente ordine:

1. *i proprietari espropriati delle aree ricomprese nei piani, che si impegnano a realizzare direttamente gli opifici ed alla gestione diretta delle attività produttive cui sono destinati*
2. *gli Enti Pubblici;*
3. *le Società ed Enti a prevalente capitale pubblico;*
4. *le Società Cooperative e loro Consorzi beneficiari di finanziamenti pubblici* ***con sede legale a Cordenons;***
5. ***Attività ricadenti in ambito urbano considerate insalubri.***

ARTICOLO 9. - Stipula della convenzione - Esecuzione dell'opera.

1 L'atto pubblico di cessione o concessione delle aree di cui all'ultimo comma dell'art. 27 della Legge 865/1971, dovrà essere stipulato entro e non oltre novanta (90) giorni dalla data di esecutività della deliberazione di assegnazione, e comunque entro il termine indicato nella formale lettera di invito alla stipula dell'atto.

L'inosservanza di tali termini comporterà l'automatica decadenza dell'assegnazione e la retrocessione della Ditta alla fine della graduatoria.

2 Entro sei mesi dalla data di stipula di cui al primo comma, l'assegnatario è tenuto a presentare istanza di concessione edilizia in conformità delle norme edilizio-urbanistiche vigenti per la zona e ad ottenere la medesima concessione entro il termine di un anno.

3 I lavori oggetto della concessione edilizia dovranno essere realizzati nei termini e secondo le disposizioni di cui all'art. 85 L.R. 19/11/1991, n. 52.

4 L'inosservanza dei termini di cui ai precedenti 2. e 3. comma, sempre che il mancato ottenimento della concessione derivi da fatti non imputabili all'assegnatario, comporterà la decadenza dell'assegnazione con la conseguente estinzione del diritto di superficie e la risoluzione del contratto di cessione con le conseguenze previste al successivo art. 14..

5 In entrambi i casi si applicherà la procedura prevista dall'art.1454 C.C.

6 Agli atti di esecuzione contenuti nel presente articolo provvede la Giunta Comunale.

ARTICOLO 10. - Durata della concessione

1 La concessione in diritto di superficie ad Enti Pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal Piano degli insediamenti produttivi, è fatta a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha la durata di novantanove (99) anni.

2 Alla scadenza di cui al precedente comma, il diritto di superficie si estingue ed il Comune diventa proprietario della costruzione a norma dell'art. 953 del Codice Civile; si applicano a tal fine le disposizioni contenute nei successivi artt. 954, 955 e 956.

3 L'Amministrazione Comunale permanendo le condizioni oggettive e soggettive definite dal presente Regolamento, potrà disporre il rinnovo della concessione per ulteriori novantanove (99) anni; in tal caso il rinnovo dovrà essere deliberato dal competente organo comunale almeno cinque (5) anni prima della scadenza di cui al precedente 1° comma.

4 Con la deliberazione di cui al precedente 3° comma, saranno determinate le condizioni per il rinnovo della concessione.

ARTICOLO 11. - Alloggio di servizio

1 L'alloggio di servizio, quale corredo necessario della attività produttiva, non potrà subire destinazione diversa da quella per cui è stato autorizzato e potrà essere alienato o locato, nei casi consentiti dal presente regolamento, unicamente insieme all'opificio.

*2 Eventuali mutamenti di destinazione dell'alloggio, **non pertinenti con l'attività,** saranno perseguiti con l'applicazione di una sanzione pecuniaria a titolo di penale, pari a un terzo (1/3) del valore venale dell'appartamento determinato dalla Giunta Comunale su parere di un perito all'uopo nominato e **ripristino della destinazione originaria.***

ARTICOLO 12. - Vincolo di destinazione degli immobili

1 Gli immobili costruiti sulle aree cedute in proprietà o concesse in diritto di superficie, sono vincolati alla destinazione loro propria quale risulta dagli atti di cessione o concessione delle stesse e dalle correlate concessioni edilizie rilasciate a norma della vigente legislazione urbanistica.

2 Nel caso in cui gli immobili vengano adibiti ad attività non compatibili con la previsione del P.I.P., e salvo quanto disposto al precedente art. 11., l'Amministrazione Comunale, con provvedimento della Giunta Comunale e previa diffida ex art. 1454 del Codice Civile, dispone la revoca degli atti di cessione e/o concessione delle aree e conseguentemente dichiara la decadenza del diritto di superficie e/o la risoluzione del contratto di cessione per inadempimento con le conseguenze di cui al successivo art. 14..

3 Modifiche alla originaria destinazione d'uso, se non già soggette ad altro provvedimento autorizzativo di competenza comunale previsto per legge o per regolamento, dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale.

4 Qualora le infrazioni commesse attengano al cambio di destinazione d'uso con omessa comunicazione al Comune, ma compatibile con le previsioni P.I.P., l'Amministrazione Comunale potrà applicare, in alternativa a quanto disposto dal precedente 2° comma, una sanzione pecuniaria a titolo di penale da Lit. 1.000.000 (Euro 516,46) a Lit. 10.000.000 (Euro 5.164,57).

ARTICOLO 13. - Vendita o locazione degli immobili

1 La vendita o locazione degli immobili realizzati sulle aree in proprietà o in diritto di superficie è vietata in mancanza di certificato di agibilità e comunque entro i primi 5 anni dalla data di stipula del contratto, eccettuati i casi di morte e conseguente cessazione dell'attività aziendale, di procedura concorsuale o esecutiva o di altre particolari e motivate eccezionalità.

2 In tali ipotesi, la Giunta Municipale, sentita la Commissione di cui all'art. 6., autorizza con proprio atto la deroga al suddetto termine temporale, determina il prezzo di cessione o il canone di locazione, previa stima degli Uffici Comunali competenti ed individua l'acquirente o conduttore tra gli aventi diritto secondo la graduatoria di cui all'art. 7. ed in mancanza, tra le imprese aventi i requisiti per l'assegnazione delle aree P.I.P..

*3 Il prezzo di cessione viene determinato tenendo conto dei costi di costruzione documentati, degli oneri di urbanizzazione sostenuti, del costo di acquisizione del terreno e di eventuali opere realizzate in economia **comunque documentate** e detraendo gli eventuali contributi a fondo perduto erogati da Enti, il tutto rivalutato secondo l'indice ISTAT del costo della vita.*

*4 Il canone **annuo** di locazione è pari al 6% del prezzo di cessione così determinato,*

rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT del costo della vita.

5 L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, di esercitare il diritto di prelazione sugli immobili; in tal caso, la stima dell'immobile posto in vendita sarà determinata dalla terna peritale di cui all'art. 14.; nella fattispecie, il costo della stima è a carico della parte venditrice.

6 Trascorsi i primi 5 anni dalla data di stipula del contratto e purché sia stata attestata l'agibilità dell'immobile, la vendita o locazione è consentita, previa comunicazione al Sindaco, a condizione che l'acquirente o conduttore vi svolga una attività compatibile con le norme vigenti e, per le imprese indicate alla lettera e) dell'art. 3. del presente Regolamento, non sia superata la superficie di assegnazione del 15% sul totale della superficie fondiaria del P.I.P.; la comunicazione si intenderà accolta qualora il Comune non si pronunci diversamente entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

7 I contratti stipulati in difformità o senza il rispetto delle procedure di cui sopra sono considerati nulli di diritto e ogni eventuale inadempienza in ordine a quanto prescritto nel presente articolo, oltre ai casi di nullità come sopra specificati, potrà comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di Lit. 10.000.000 (Euro 5.164,57).

ARTICOLO 14. - Risoluzione del contratto di cessione in proprietà e decadenza del diritto di superficie.

1 Nel caso di risoluzione del contratto di cessione o di decadenza del diritto di superficie, previsti dai precedenti articoli del presente Regolamento, per inadempimento dell'assegnatario, l'area oggetto della originaria cessione e/o concessione e le opere su di essa realizzate sono acquisite al patrimonio del Comune che le utilizza per il perseguimento delle finalità del Piano degli insediamenti produttivi.

*2 Nel caso che gli immobili acquisiti risultino liberi da ipoteche, vincoli e gravami di ogni natura il Comune riconoscerà a favore dell'assegnatario il pagamento di una somma pari al 70 % (**settanta** per cento) del valore venale dell'immobile determinato da una terna arbitrale, composta da tre tecnici nominati rispettivamente dal Comune, dall'assegnatario e dal Presidente del Tribunale di Pordenone, quest'ultimo con e le funzione di Presidente della Commissione.*

3 -

;

***Nei casi di ipoteche, vincoli e gravami di ogni natura, l'entità dell'indennizzo sarà determinata dalla terna arbitrale di cui al comma precedente comunque entro il 70% (settanta per cento) del valore venale dell'immobile;** in tal caso l'Amministrazione Comunale si accollerà le quote residue dell'eventuale importo di mutuo imposto sull'immobile.*

ARTICOLO 15. - Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.

*1 In deroga a quanto stabilito al precedente art. 5., il Consiglio Comunale potrà disporre che le opere di urbanizzazione primaria, **da definire** in apposito progetto esecutivo predisposto a cura dell'Amministrazione comunale, vengano eseguite a cura e spese degli assegnatari delle aree.*

2 In tal caso e al fine di consentire l'esecuzione dei lavori previsti in progetto per stralci funzionali da parte degli assegnatari, nonché onde ricercare l'omogeneità fra le attività insediande nel comparto, la Giunta Comunale individua con apposita deliberazione, l'accorpamento di più lotti destinati alla realizzazione degli impianti

produttivi consentiti nel P.I.P., favorendo le necessarie forme di associazionismo fra le imprese e/o ditte o la realizzazione graduale nel caso di assegnazione ad imprese di costruzione.

3 A tal fine la Giunta Comunale, tenuto conto delle graduatorie e delle esigenze di opportunità precisate al precedente comma, provvede all'assegnazione provvisoria, a favore di coloro che si impegneranno in solido ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria a servizio dei comparti oggetto di assegnazione ed a loro funzionali, contemporaneamente alle costruzioni, e presteranno idonee garanzie finanziarie.

4 Nella deliberazione di cui al precedente comma saranno stabilite le condizioni, i tempi e le modalità necessarie alla completa attuazione delle premesse disposizioni.

5 Acquisite le adesioni dei pre-assegnatari, gli atti d'obbligo di cui al precedente 3° comma, nonché le necessarie garanzie finanziarie, la Giunta Comunale provvede all'assegnazione definitiva delle aree fissando contemporaneamente gli oneri posti a carico degli assegnatari relativi al costo dell'area ceduta o concessa e alla quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria da calcolare nel rispetto della Legge Regionale 52/91 e successive modifiche ed integrazioni; sono applicabili a tal fine le disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente art. 5..

ARTICOLO 16. - Trascrizione degli atti di cessione o concessione delle aree.

1 Ai fini della trascrizione ex art. 2643 e seguenti del Codice Civile, ai contratti originari di cessione della proprietà o di concessione del diritto di superficie delle aree, come ai successivi atti di trasferimento autorizzati, dovrà essere allegata copia del presente regolamento in modo che tutte le norme in esso contenute siano opponibili a terzi.

2 Gli atti stipulati in contrasto o comunque fatti contrari alle predette norme sono nulli.

ARTICOLO 17. - Sanzioni pecuniarie.

1 Le sanzioni pecuniarie previste a carico dei trasgressori del presente regolamento saranno recuperate dall'Amministrazione Comunale con la procedura prevista dal R.D. 14 Aprile 1910, n.639 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 18. - Norme di rinvio e finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento e in quanto compatibili si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nella legislazione comunale e provinciale vigente nonché nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

2 Le sanzioni previste a carico degli assegnatari per l'inosservanza alle norme contenute nel presente regolamento, non assorbono i provvedimenti repressivi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e penali disciplinate dalla vigente legislazione urbanistica statale e regionale.

3 Sono revocate le disposizioni contenute nel regolamento per la cessione delle aree comprese nel Piano per Insediamenti Produttivi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 10.05.1988.

Cordenons, 7 novembre 1999

TABELLA DI CALCOLO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1) *Per aziende di produzione devono intendersi quelle aziende di produzione di beni finiti o semilavorati effettuata nel laboratorio.*
Per aziende di servizi devono intendersi le aziende di autotrasporti, edilizie, meccaniche (riparatori - aggiustatori) e tutte le altre che non effettuano produzioni di beni finiti e semilavorati nel laboratorio.
Per aziende commerciali di servizio tecnico-produttivo devono intendersi le aziende che commercializzano prodotti necessari alla produzione, pezzi di ricambio di macchine e attrezzature, apparecchiature e dispositivi per l'automazione industriale.

2) *Addetti attuali **1 punto** per ogni addetto risultante dal libro paga o per ogni socio attivo; Addetti futuri **0,25 punti** per ogni nuovo addetto previsto nel primo triennio, salvo controlli in relazione ai dati obiettivi (ammontare investimento, tipo attività, ecc.).*

3) *INVESTIMENTO*

fino a 250 milioni	***1 punto***
da 250.000.001 a 500 milioni	***2 punti***
da 500.000.001 a 800 milioni	***3 punti***
da 800.000.001 a 1200 milioni	***4 punti***
oltre 1200 milioni	***5 punti***

4) *FUNZIONALITÁ DELL'INVESTIMENTO RISPETTO ALL'ECONOMIA LOCALE*

*La Commissione inoltre può assegnare discrezionalmente da **0 a 5 punti** valutando i seguenti aspetti:*

a) *funzionalità dell'investimento con l'economia locale e attitudine espansionale dell'impresa*

b) *necessità di ampliamento di azienda già insediata in P.I.P. o nel territorio comunale di Cordenons*

c) *ammontare dell'investimento*

d) *dimensione dell'azienda.*

L'assegnazione di tale punteggio à fatta, salvo controlli, sulla superficie coperta dell'azienda e sull'ammontare dell'investimento.

5) *STATO ATTUALE DEGLI AMBIENTI*

*La Commissione può assegnare da **0 a 5 punti** valutando i seguenti aspetti: sicurezza dell'ambiente, insufficienza locali, igienicità ambienti, ubicazione nel centro storico, rumorosità dell'attività, inquinamento, difficoltà per il traffico, ecc.*

6) *MOTIVI PREFERENZIALI*

*Sentenza esecutiva di sfratto, ordinanze del Sindaco o di pubbliche autorità non derivanti da inadempienze o infrazioni di legge **3 punti**.*

7) INDICI CORRETTIVI

a) il punteggio conseguito dalle AZIENDE DI PRODUZIONE PURA sarà moltiplicato per il coefficiente 1,5.

b) il punteggio conseguito dalle AZIENDE DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE sarà moltiplicato per il coefficiente 1.

c) il punteggio conseguito dalle altre aziende sarà moltiplicato per il coefficiente 0,75.

8) ASSEGNAZIONE A SOCIETÁ FINANZIARIE

L'assegnazione a società finanziarie di cui all'art. 3 lett. f) verrà effettuata tenuto conto delle iniziative imprenditoriali che si intendono sostenere. Il punteggio di graduatoria verrà pertanto assegnato sulla base di quanto indicato ai punti precedenti con riferimento alle caratteristiche delle aziende che usufruiranno dei finanziamenti.

COMUNE DI CORDENONS

Medaglia di Bronzo al V.M.

Provincia di Pordenone

Delibera n. 14

del 05-03-2001

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica - Prima convocazione

Oggetto:
Modifiche al Regolamento per l'assegnazione delle aree di completamento del P.I.P. – Immediata eseguibilità.

L'anno **duemilauno** il giorno **cinque** del mese di **marzo** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con apposito avviso, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

DEL PUP Riccardo	P	TOME' Bruno	A
RAFFIN Stefano	P	D'ANDREA Daniele	P
ZANCAI Loris	P	ROMANIN Silvio	P
SCIAN Orlando	P	PAJER Enzo	P
BERTOLLA Roberto	P	CELOTTO Sergio	P
PERIN Marco	P	SARTORI Laura	P
PARDINI Giorgio	P	NADIN CARLO	A
FURLANETTO Paolo	A	PRESOT Fabrizio	P
D'ANDREA Osvaldo	P	BARRO Franco	P
BOTTEGA Gian Paolo	P	ZOCCOLETTO Sonia	P
DELLA BELLA Antonio	P		

Presenti n. 18, Assenti n. 3

Il Sig. BLARASIN Giovanni svolge le funzioni di Segretario.

Constatato il numero legale, il Signor RAFFIN Stefano nella sua qualità di Presidente pone in discussione l'argomento sopraindicato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO:

Che questo Comune è dotato di Piano degli Insediamenti Produttivi, approvato con atto del Consiglio Comunale n.41 del 10 aprile 1995 ai sensi dell'art. 50 della LR 52/91 e per gli affetti dell'art. 27 della Legge 865/71 e superiormente approvato dal CORECO nella seduta del 17.05.1995 al prot. 5382;

Che il Comune è dotato di un regolamento per la cessione delle aree comprese nel Piano per Insediamenti Produttivi approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 15 novembre 1999;

Che al fine di rispondere ad esigenze di ampliamento di alcune aziende già insediate nell'ambito e di altre operanti fuori del territorio comunale che intendono trasferirsi presso l'insediamento di Chiavornicco, si rende necessario apportare delle integrazioni al regolamento citato in premessa e più specificatamente all'art. 8 con l'aggiunta al comma 3 dei punti 6 e 7, aventi il seguente tenore:

punto 6: Attività già esistenti ed operanti nel P.I.P, confinanti con lotti non ancora assegnati, avranno il diritto di prelazione rispetto ad altri richiedenti;

punto 7: Attività operanti fuori territorio comunale, i cui titolari, soci, o legali rappresentanti, siano originari residenti nel Comune di Cordenons che chiedono di trasferire la propria attività produttiva nella zona soggetta a P.I.P.;

ATTESA la propria competenza ai sensi del D.P.R. n. 267 del 28.09.2000;

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile del servizio;

CON il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla legittimità ai sensi del provvedimento sindacale del 02.10.1997;

DATO ATTO che sull'argomento si è svolta una discussione il cui testo, così come estrapolato dalla registrazione, verrà allegato all'originale del presente atto;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai 19 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di integrare l'art. 8 del " Regolamento per l'assegnazione delle aree comprese nel piano degli insediamenti produttivi " al comma 3 con i punti 6 e 7 come di seguito riportato:

   punto 6 ***Attività già esistenti ed operanti nel P.I.P, confinanti con lotti non ancora assegnati, avranno il diritto di prelazione rispetto ad altri richiedenti,***

   punto 7 ***Attività operanti fuori territorio comunale , i cui titolari, soci, o legali rappresentanti, siano originari residenti nel Comune di Cordenons che chiedono di trasferire la propria attività produttiva nella zona soggetta a P.I.P.;***

2) di delegare il Responsabile del Servizio al fine dell'adozione di ogni atto gestionale, inerente e conseguente al presente provvedimento;

Indi, IL CONSIGLIO COMUNALE con voti unanimi dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 35 L.R. 49/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
RAFFIN Stefano

Il Consigliere Anziano
ZANCAI Loris

Il Segretario
BLARASIN Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 08-03-2001 al 23-03-2001

Cordenons 08-03-2001

L'impiegato Responsabile
Zerio Maria Elena

Inviata al Co.Re.Co il **08.03.2001** prot. n. 6111

L'impiegato Responsabile
Zerio Maria Elena

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'

Ai sensi della L.R. n.49/1991 e successive modifiche ed integrazioni attesto che la presente deliberazione è divenuta eseguibile in data 05-03-2001.

- ☒ ai sensi dell'art. 35 essendo dichiarata immediatamente esecutiva.
- ☐ per compiuta pubblicazione e non richiesto controllo (art. 29 come modificato art.24 L.R. 23/97))
- ☐ ai sensi art. 30, 2° comma.

Cordenons 08-03-2001

Il Segretario Comunale
Blarasin Giovanni

REGIONE AUTONOMA F.V.G.
COMITATO REGIONALE CENTRALE CONTROLLO
UDINE
Prot. n. 22476
RAVVISATA PRIVA VIZI LEGITTIMITA'
nella seduta del 02.04.2001 n. 14